DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1986

relativa alle domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di dicembre 1986 nel settore delle carni bovine

(87/42/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2297/86 [2] in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [3], modificato dal regolamento (cEE) n. 1162/86 [4] in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 569/86 prescrive l'uso di titoli MCS onde garantire che i quantitativi commercializzati di determinati prodotti non superino quelli stabiliti dall'atto di adesione e dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 610/86 della Commissione, che stabilisce talune modalità d'applicazione del MCS nel settore delle carni bovine [5]; che la Commissione deve pertanto decidere, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 574/86, se per tutti i quantitativi richiesti o solo per alcuni o per nessuno di essi possano essere rilasciati titoli MCS;

considerando che, da un esame dei quantitativi disponibili e delle domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di dicembre 1986, risulta che i titoli possono essere rilasciati, per quanto riguarda taluni prodotti, per i quantitativi richiesti e, per quanto riguarda altri prodotti, entro il limite di una determinata percentuale dei quantitativi richiesti;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I titoli MCS, le cui domande sono state presentate nei primi dieci giorni del mese di dicembre 1986 e notificate alla Commissione,

a) sono rilasciati per i quantitativi richiesti, relativamente ai seguenti prodotti:

b) non sono rilasciati per i seguenti prodotti:

— animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corrida;

— carni della specie bovina, fresche o refrigerate.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3.
[3] GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
[4] GU n. L 106 del 23. 4. 1986, pag. 6.
[5] GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 35.